

N. R.G. 299/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Giudice dott. *Mirko Buratti*

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **05/01/2021** la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **299/2019** R.G. promossa da:

██████████ **SRL** (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████ elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

BANCA ██████████. (C.F. ██████████), con il
patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA
██████████

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Su ricorso di Banca [REDACTED] il Tribunale di Monza, in data 7 novembre 2018, emise decreto ingiuntivo n. 5273/2018 nei confronti di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e del fideiussore [REDACTED] per il pagamento della somma complessiva di € [REDACTED], derivante da scoperto del conto corrente, oltre interessi di mora e spese.

[REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo e chiesero che venisse accertata la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, l'invalidità del saldaconto, la carenza di prova dell'esistenza e della misura del credito.

Banca [REDACTED] si costituì evidenziando di aver prodotto, non solo copia del contratto stipulato con la Società attrice, ma anche l'estratto certificato ex art. 50 T.U.B. delle scritture contabili della banca cedente, documento che conteneva la certificazione, da parte di un dirigente della Banca, di conformità alle scritture registrate a sofferenza e la dichiarazione che il credito è liquido ed esigibile, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 385/93. Precisò di produrre, in questa sede, copia di tutti gli estratti del conto corrente, già comunque trasmessi alla correntista, nel corso del rapporto. Contestò la nullità del contratto, per mancanza di firma della banca, evidenziando la piena validità dei contratti c.d. "monofirma" ed, in ogni caso, la presenza della sottoscrizione del funzionario della banca.

Con ordinanza del 19 settembre 2019, venne disattesa l'istanza di sospensiva.

Precisate le conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio.

Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto,



trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).

Nella fattispecie, Banca [REDACTED] ha provveduto, nel corso della fase di opposizione, a produrre, in aggiunta all'estratto conto certificato ed ai contratti già allegati nella fase monitoria, anche gli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto, superando così qualsiasi pretesa irregolarità o carenza probatoria.

“Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione” (Cass. 15 settembre 2000 n.12169).

Nell'ambito del presente giudizio di opposizione, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dagli opposenti neppure dopo la produzione dei suddetti documenti.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

La società [REDACTED] s.r.l. aveva concluso con Banca [REDACTED] (ora Banca [REDACTED] s.c.), in data 2 agosto 2006, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. [REDACTED] presso la filiale di [REDACTED].

In data 17 marzo 2005, [REDACTED] si era già costituito fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla suddetta società nei confronti della Banca in relazione ai rapporti in essere, fino a concorrenza della somma di € [REDACTED].

Il contratto di conto corrente comprende le condizioni generali del servizio e la sintesi delle condizioni economiche ed operative e risulta debitamente sottoscritto dall'amministratore in nome e per conto della Società, oltre a riportare la firma del funzionario della Banca.

➤ Il requisito formale.

L'opponente sostiene che i moduli contrattuali, unilateralmente predisposti dalla Banca e strutturati sotto forma di proposta di contratto, essendo stati sottoscritti unicamente dalla Società correntista, sarebbero affetti da nullità per difetto di forma.

Per quanto riguarda la validità del contratto bancario cosiddetto “monofirma”, sottoscritto dal solo correntista, da ultimo, la questione è stata definitivamente risolta dalla pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte n.898 del 16 gennaio 2018 e dalla successiva sentenza della Sesta sezione (n.22640 del 10 settembre 2019) che ha esteso il principio affermato dalle Sezioni Unite alla materia dei contratti bancari.

Occorre considerare che la nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è senza dubbio volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a quest'ultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto (cd. nullità di protezione). La *ratio* della norma sulla forma del contratto è, dunque, pienamente rispettata nel caso in cui le clausole negoziali siano recepite in documento scritto recante la sola firma del correntista, sicché quest'ultimo non può dolersi dell'assenza di sottoscrizione anche da parte del cosiddetto contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore.

Il contratto di conto corrente è, dunque, formalmente valido e la Banca ha provveduto ad indicare dettagliatamente per iscritto, nel pieno rispetto dell'articolo 117 T.u.b. e dell'articolo 1284, terzo comma, cod. civ., tutte le condizioni normative ed economiche pattuite con il cliente.

➤ La fideiussione

Va disattesa l'eccezione, formulata solo negli scritti conclusivi, di invalidità della garanzia fideiussoria prestata sul presupposto che il contratto di fideiussione omnibus sarebbe costituito



da un modello corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI e, quindi, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n.29810/2017), sarebbe affetto da nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale.

██████████ afferma che la fideiussione dallo stesso sottoscritta contiene le clausole di "sopravvivenza", di "reviviscenza" e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla Banca d'Italia contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

Infatti, la Banca d'Italia, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 cod. civ..

Secondo il fideiussore, la Suprema Corte, con l'Ordinanza in data 12 dicembre 2017 n. 29810, avrebbe affermato che sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI che contengono la sostanza delle clausole stigmatizzate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:

"In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte"... comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato ... a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza".

Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da parte opponente, la predetta disposizione non ha voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico "a monte" postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione, anche successiva al negozio originario che, in quanto tale, abbia realizzato un ostacolo al gioco della concorrenza, con la conseguenza che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma sia stata posta in essere, costituisce comportamento rilevante per l'accertamento della violazione dell'art. 2 della normativa antitrust, determinando la nullità non solo dell'intesa anticoncorrenziale a monte posta in essere dagli istituti di credito, ma anche dei contratti a valle stipulati in esecuzione della medesima.

La tesi non è condivisibile.

Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia va osservato che la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.

Ne deriva che la nullità "a cascata" incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente



o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.

Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idonea a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.

Si consideri che la Banca d'Italia ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto "contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".

La specifica condotta illecita anticoncorrenziale adottata da Banca [REDACTED] [REDACTED] dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.

Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito.

Ciò presuppone, quindi, l'allegazione non soltanto della lettera fideiussoria omnibus contestata, ma anche di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l'unicità del modello adottato e di cui si assume l'identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme, vertendo la contestazione proprio sul carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della pretesa nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale, "che il provvedimento della Banca d'Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici" (così, Cass. 28/11/2018 n. 30818).

Compete, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale.

Peraltro, sebbene in astratto un'intesa vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, possa essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, dal momento che la legge "antitrust" detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, occorre, tuttavia, che la parte che assume di essere stata lesa provveda ad allegare, tra l'altro, lo specifico pregiudizio conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata.

Ciò perché la sola tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale, ma che ha subito un danno dalla stipulazione del contratto "a valle" costituente lo sbocco dell'intesa vietata, è quella risarcitoria che, nel caso di specie, non è stata neppure genericamente invocata.

In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa anticoncorrenziale, la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui "*Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti*" (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044; già Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011).

L'eccezione di nullità da ultimo prospettata dagli oppositori nelle memorie conclusioni è, in ogni caso, tardiva e la relativa preclusione non è superabile invocando la rilevabilità d'ufficio delle



nullità.

Infatti, la Suprema Corte, affrontando il problema dei limiti alla rilevazione officiosa della nullità del contratto, ha chiarito che la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo opera solo se da parte dell'attore se ne richieda l'adempimento, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto.

Ne consegue che, quando la domanda sia, invece, come nella fattispecie, diretta a far valere l'invalidità del contratto di fideiussione per sottrarsi integralmente alle obbligazioni da esso derivanti "non può essere dedotta tardivamente un'eccezione di nullità diversa da quelle poste a fondamento della domanda, essendo il giudice, sulla base dell'interpretazione coordinata dell'art. 1421 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell'art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d'iniziativa officiosa" (Cass. 27 aprile 2011 n. 9395).

Nella specie, le parti opponenti non avevano specificamente individuato, nell'atto di opposizione, alcun profilo di nullità del contratto di fideiussione, salvo il profilo dell'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione principale, senza alcun riferimento, in ogni caso, a condotte illecite della Banca assunte in violazione della disciplina antitrust.

Né vale obiettare, con riguardo alla tempestività dell'eccezione ed alla rilevabilità anche d'ufficio delle nullità, che essa attiene alla validità di atti (le fideiussioni) che rappresentano un elemento costitutivo della domanda svolta in via monitoria dalla Banca, perché si tratta di nullità che, come si è detto, non è direttamente riscontrabile nell' "atto", ma che dipende da una condotta illecita esterna al contenuto negoziale intrinseco.

Infatti, ciò che rende illecita la condotta anticoncorrenziale è l'adozione da parte della banca di modelli contrattuali di fideiussione che sono in pratica tutti uguali, cosicché la libertà di scelta dei consumatori resta completamente azzerata: ma tali fatti vanno compiutamente allegati e dimostrati, non essendo desumibili dal mero riscontro nei testi negoziali di clausole il cui contenuto non è di per sé illecito e la cui eventuale nullità neppure è stato dedotto che rilevi in concreto, cioè che la garanzia sia stata azionata dalla Banca al di fuori del loro ambito di applicazione.

D'altra parte, l'eccezione di nullità formulata solo in sede di memorie conclusive integra un'eccezione riconvenzionale idonea a paralizzare la domanda di pagamento introdotta dalla convenuta opposta con il monitorio, ma ciò comporta che non può essere considerata alla stregua di una mera difesa, essendo fondata su una questione in fatto ed in diritto del tutto nuova, mai precedentemente introdotta nel giudizio, sulla quale non è stato ritualmente condotto il contraddittorio.

Ferma l'assorbente di quanto sopra considerato, quand'anche fosse stato allegato e provato che il contratto «a valle» rappresenta il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, il rimedio della nullità totale dei contratti di fideiussione omnibus non appare ragionevolmente invocabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale che è stata sanzionata dalla Banca d'Italia solo in relazione all'adozione generalizzata di determinate clausole, con la conseguenza che, nell'eventualità, si profila maggiormente adeguato e congruo, rispetto alla situazione concreta ed al soddisfacimento degli interessi lesi, il rimedio della nullità parziale, espressione della prevalenza del principio di conservazione degli effetti.

L'eliminazione delle sole clausole incriminate, del resto, è sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio, ristabilendo l'equilibrio competitivo e preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante o dal soggetto beneficiario che il garante ha voluto assicurare ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale.

Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la



nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Nella specie, non solo non è stato dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).

Non trova applicazione, peraltro, il 2° comma dell'art. 1419 cod. civ., laddove afferma che "La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative", dal momento che l'espunzione delle suddette clausole, aventi carattere accessorio e riguardando la fase esecutiva della fideiussione, non richiede affatto l'integrazione legale del contratto (che mantiene intatto il suo nucleo essenziale) ai fini della conservazione della sua validità.

Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di "sopravvivenza" della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra richiamato, "hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa".

Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che la fideiussione conclusa rappresenti il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere affermata la nullità, neppure parziale, del suddetto contratto, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia.

Infine, va disposta la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. di ██████████ ██████████ in liquidazione e ██████████, dal momento che gli opposenti hanno intrapreso l'azione giudiziale e l'hanno proseguita fino al termine in base ad allegazioni difensive e formulando eccezioni formali contrarie a quanto statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite o tardivamente allegare, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, del tutto gravatoria per la controparte, costretta a replicare, a fronte di un credito incontestato.

A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., la condanna può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza richiedere la prova del danno.

In tale contesto, il legislatore (L. 18 giugno 2009 n. 69), con l'art. 96 comma 3 cod. proc. civ., ha introdotto un danno tipicamente punitivo (*punitive damage*), non avendo tale norma una natura meramente risarcitoria ma "sanzionatoria", risolvendosi in una sanzione d'ufficio finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato; tale finalità esclude la necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte, nonostante la condanna sia prevista a favore della stessa e non dello Stato.

██████████.r.l. in liquidazione e ██████████ devono, pertanto, essere condannati a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si liquida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo in misura pari alle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5273/2018 emesso in data 7



- novembre 2018 nei confronti di [REDACTED] .r.l. in liquidazione e [REDACTED]
- 2) condanna [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED], in solido, a pagare a Banca [REDACTED] la somma di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
 - 3) condanna [REDACTED] s.r.l. in liquidazione e [REDACTED] a rimborsare a Banca [REDACTED]. le spese di lite che liquida in complessivi € [REDACTED] per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
 - 4) con sentenza esecutiva.

Monza, 5 gennaio 2021.

Il Cancelliere

Il Giudice
Dott. Mirko Buratti

Depositato in Cancelleria oggi

